

REGOLAMENTO

Art.1 NORME GENERALI

1. Il presente regolamento si applica a tutte le aziende associate ed aderenti all'Associazione "Strada del Vino dei Colli Tortonesi".
2. Le norme in esso contenute fanno riferimento alle Leggi Regionali del Piemonte ed ai relativi regolamenti regionali di attuazione.
3. E' demandato a due o più membri del Comitato, appositamente designati in qualità di verificatori, l'accertamento, anche mediante sopralluogo, del possesso dei requisiti di partecipazione all'Associazione e degli standards di qualificazione da parte delle aziende o degli enti che intendano aderire all'Associazione stessa. Il Comitato, visti i risultati del sopralluogo e sentiti i pareri dei verificatori, delibera circa l'ammissione dell'azienda o dell'ente nell'Associazione, secondo quanto stabilito dallo statuto. Al fine di semplificare le operazioni di verifica o la successiva funzione di controllo svolta dall'Associazione, ogni azienda o ente partecipante si dovrà impegnare, a titolo di collaborazione, all'atto dell'ingresso nell'Associazione e con cadenza periodica stabilita dal Comitato in relazione alle diverse categorie di associati, a riempire un apposito modulo contenente le caratteristiche proprie in relazione a quanto richiesto dal presente regolamento. I dati, sottoscritti dal titolare o dal legale rappresentante dell'azienda o dell'ente, si intendono verificati e l'associato ne accetta la diffusione e pubblicazione su tutto il materiale promozionale, cartaceo o elettronico che l'Associazione riterrà opportuno pubblicare.
4. L'azienda o l'ente eventualmente giudicato non idoneo può fare appello una sola volta al Comitato.
5. La Strada del Vino dei Colli Tortonesi riconosce, incentiva e promuove le attività ecocompatibili e le iniziative aziendali e collettive mirate alla tutela dell'ambiente.

I TITOLO I

MODALITA' DI CONTRIBUZIONE

Art.2 QUOTE SOCIALI

Le quote sociali vengono determinate in base a quanto previsto dallo Statuto.

Le quote vengono stabilite annualmente dall'assemblea dei Soci e su proposta del Comitato.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PROMOZIONALI

L

ATTIVITA' PROMOZIONALI

IL Comitato presenterà ad ogni assemblea annuale un piano di attività promozionali, piano che potrà avere anche valenza pluriennale. Le azioni promozionali approvate dall'assemblea diverranno patrimonio dell'Associazione ed impegneranno tutti gli associati nella loro realizzazione, nelle misure previste dai singoli progetti.

Art.4

ATTIVITA' PROMOZIONALI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato potrà sottoporre al Comitato ulteriori progetti promozionali relativi alla "Strada del Vino dei Colli Tortonesi"

Tali progetti potranno usufruire del marchio dell'Associazione solo dopo approvazione dell'iniziativa e del relativo piano finanziario da parte del Comitato e non impegneranno comunque l'Associazione con obbligazioni di alcun genere.

Art.5

SELEZIONE UFFICIALE DEI VINI DEI PRODOTTI DI QUALITA'

L'Associazione dovrà disporre, per le proprie attività promozionali, di un congruo assortimento di vini e di prodotti di qualità, rappresentativo della produzione dei propri associati e dei propri associati vitivinicoltori. Gli associati vitivinicoltori, in particolare, si impegnano a fornire annualmente il numero di bottiglie per ogni etichetta che ogni azienda avrà concordato con il Comitato.

Inoltre ogni azienda si impegna a fornire i propri vini e i propri prodotti necessari per le degustazioni con i giornalisti di settore concordate annualmente con il Comitato.

TITOLO III

COMMISSIONI e/o COMITATO TECNICO

Art.6

COMPOSIZIONE, NOMINA E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Le Commissioni di cui allo Statuto dell'Associazione sono composte e nominate dal Comitato, tra gli associati e/o tra esperti esterni, e sono coordinate da un membro del Comitato in funzione di Responsabile.

Le Commissioni si riuniscono:

-ordinariamente, in base al programma di lavoro annuale, che dovrà specificare la periodicità delle riunioni, nonché dei rapporti da presentare al Comitato, come di seguito specificato; il programma di lavoro dovrà essere presentato al Comitato per l'approvazione entro 30 gg. dall'istituzione della Commissione

-straordinariamente, qualora lo ritengano necessario o opportuno il Responsabile ovvero lo stesso Comitato.

Le convocazioni vengono effettuate dal Responsabile mediante avviso a domicilio o a mezzo fax, e devono pervenire ai membri delle Commissioni almeno 7 giorni prima quello fissato per la riunione. In caso di comprovata urgenza il termine può essere ridotto a 3 giorni.

Le Commissioni presentano periodicamente al Comitato e comunque ad ogni Assemblea annuale un rapporto del proprio operato.

Le Commissioni decadono col decadere del Comitato che le ha nominate.

Le Commissioni non hanno poteri decisionali in seno all'Associazione, e non possono essere dotate di mezzi finanziari autonomi.

Art.7

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

Le commissioni svolgono le seguenti funzioni:

- controllare il rispetto, da parte delle aziende o degli enti associati, degli standards di qualità, dei requisiti di partecipazione e degli obblighi di comportamento previsti dallo statuto e dal presente regolamento;
- studiare eventuali proposte di modifica in ordine allo statuto dell'Associazione o al presente regolamento di applicazione;
- curare i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione;
- organizzare convegni, congressi, conventions, mostre, fiere, seminari o altre manifestazioni in cui sia coinvolta l'Associazione, ovvero partecipare alle stesse in rappresentanza dell'Associazione stessa;
- svolgere o coordinare attività di studio o di ricerca relative agli scopi dell'Associazione, curando la eventuale pubblicazione dei risultati di tali attività.

Le specifiche funzioni delle singole Commissioni sono determinate dal Comitato, salva la possibilità, per l'Assemblea annuale, di attribuire ad esse ulteriori o diversi compiti.

TITOLO IV

USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

Art.8

IL MARCHIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il marchio dell'associazione Strada del Vino dei Colli Tortonesi, come individuato dallo Statuto, è marchio collettivo ai sensi dell'art.2570 cod. civ.; l'uso dello stesso è disciplinato dallo statuto e dalle disposizioni seguenti.

Art.9

USO DEL MARCHIO

Il Consiglio di Amministrazione regola e controlla l'uso del marchio da parte degli associati.

Il marchio può essere utilizzato per i seguenti scopi :

- a) modulistica aziendale;
- b) pubblicazioni promozionali;
- c) inserzioni pubblicitarie, a titolo gratuito o a pagamento, a mezzo stampa, televisione o pagine web;
- d) menù carte dei vini, espositori ;
- e) cartellonistica stradale;
- f) promozione internazionale e promozione all'export.

Il Comitato può autorizzare l'utilizzazione del marchio per scopi diversi da quelli sopra elencati, purchè compatibili con i principi e gli scopi dell'Associazione, come specificati dallo statuto e dal presente regolamento.

Art.10

AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO

L'uso del marchio è riservato esclusivamente agli associati, e deve essere espressamente autorizzato dal Comitato; a tal fine l'interessato dovrà presentare apposita richiesta scritta, specificando lo scopo e dettagliando le modalità d'uso, salva la possibilità per il Comitato di compiere ulteriori accertamenti per verificare la compatibilità del richiesto uso del marchio con i principi e gli scopi dell'Associazione.

Al fine della concessione dell'autorizzazione, il Comitato ha inoltre l'obbligo di accertare la rispondenza del richiesto uso del marchio agli obiettivi di legge, nonché alle disposizioni dello Statuto e del presente regolamento.

L'autorizzazione può essere concessa anche a termine, ovvero per un uso specifico e determinato.

In particolare il Consiglio, verificata la qualità di associato in capo al richiedente, deve accertare la compatibilità del richiesto uso del marchio e delle modalità e di utilizzo con:

- a. la collettività del marchio ;
- b. i principi e gli standards qualificativi fissati dallo statuto e dal presente regolamento ;
- c. il decoro ed il buon nome dell'associazione;
- d. la piena capacità distintiva del marchio.

Il Comitato ha l'obbligo di vigilare sul costante rispetto dei principi e delle prescrizioni d'uso del marchio durante il periodo in cui l'associato lo utilizza.

Art.11

CESSAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA

L'uso del marchio deve cessare immediatamente alla scadenza della autorizzazione (se sottoposta a termine o concessa per un uso specifico o determinato), oppure nel momento in cui vengono comunicate all'associato utilizzatore la sospensione o la revoca da parte del Comitato, secondo quanto indicato all'articolo seguente.

Art.12

VIGILANZA

- Il comitato, in ogni momento, nell'esercizio del proprio potere di vigilanza, può:
- ammonire l'associato utilizzatore;
- sospendere l'uso del marchio;
- revocare l'uso del marchio.

Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto all'associato utilizzatore unitamente alla motivazione che lo ha determinato; esso ha effetto immediato a decorrere dal momento in cui viene a conoscenza del destinatario.

Contro tale provvedimento l'associato, entro dieci giorni, può ricorrere a norma dell'articolo 17 dello Statuto.